

# TRIBOO

## **Regolamento interno relativo alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017

# TRIBOO

**Regolamento interno relativo alla tenuta del registro  
delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017**

## **Indice:**

- Premessa
- Definizioni
- Norme e procedure per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ("**Registro Insider**")

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

## PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 18 del Regolamento n. 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ("**Regolamento MAR**");
- del Regolamento di esecuzione 347/2016/UE della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, cui la Società aderisce, che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomanda l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., nella riunione del 26 luglio 2017 ha approvato il presente "Regolamento interno relativo alla tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate" (di seguito "**Regolamento**" o "**Procedura**") e nel corso della medesima riunione l'Amministratore Delegato della Società, Giulio Corno, è stato autorizzato ad apportare al presente Regolamento le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento MAR, dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## DEFINIZIONI

<b>Amministratore Delegato</b>	Ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.
<b>Collegio Sindacale</b>	Il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
<b>Dipendenti</b>	I dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.
<b>Gruppo</b>	La Società e le sue Società Controllate.
<b>Informazione/i Privilegiata/e</b>	Informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Società Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ed
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

<b><i>Insider</i></b>	I soggetti iscritti nelle Sezioni Singole e nella Sezione Permanente del Registro.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
<b>Regolamento MAR o MAR</b>	Il Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato
<b>Società</b>	Triboo S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 02387250307, n. REA MI - 1906661, e sede sociale in Milano, Viale Sarca, n. 336.
<b>Società Controllate / Società Controllata</b>	Le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 TUF.
<b>Incaricato</b>	Soggetto responsabile operativamente della tenuta e dell'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.
<b>TUF</b>	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

## NORME E PROCEDURE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ("REGISTRO INSIDER")

### 1. Premessa

Il presente Regolamento definisce le norme e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro Insider**" o, semplicemente, "**Registro**") riguardanti la Società e le sue Società Controllate.

### 2. Struttura del Registro

**2.1** Il Registro è istituito in forma elettronica su supporto informatico e consiste in un sistema accessibile *via Internet/Intranet* mediante inserimento di un codice utente e di una *password*, protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso.

**2.2** Il Registro è istituito, gestito e tenuto dalla Società anche per conto delle sue Società Controllate rispetto alle quali le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate consentano alla Società un puntuale adempimento degli obblighi connessi alla tenuta del Registro.

**2.3** Il Registro è costituito da più sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, recante i dati dei soggetti aventi accesso a quella specifica Informazione Privilegiata. Una nuova sezione all'elenco deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata, ancorché soggetta a ritardo ("**Sezione Singola**" e congiuntamente "**Sezioni Singole**"). In particolare, ciascuna Sezione Singola deve riportare:

- i. la data e l'ora di creazione della sezione ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- ii. la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento;
- iii. la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
- iv. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) della persona iscritta; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti deve essere indicata l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
- v. il numero di telefono privati e professionali, fissi e mobili della persona iscritta;
- vi. il nome e l'indirizzo della Società;
- vii. la funzione e il motivo dell'accesso alla specifica Informazione Privilegiata;
- viii. la data e l'ora in cui la persona iscritta ha ottenuto l'accesso;

- ix. la data e l'ora in cui (a) la persona iscritta ha cessato di avere accesso alla specifica Informazione Privilegiata; (b) di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona; (c) in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento; (d) in cui la persona iscritta ha cessato di avere accesso a quella specifica Informazione Privilegiata;
- x. la data di nascita della persona iscritta;
- xi. il codice fiscale della persona iscritta;
- xii. l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) della persona iscritta.

**2.4** Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate ("**Sezione Permanente**"), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle Sezioni Singole. La Sezione Permanente deve riportare:

- i. la data e l'ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- ii. la data e ora dell'ultimo aggiornamento;
- iii. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
- iv. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) della persona iscritta;
- v. i numeri di telefono professionale e privato, fisso e mobile, della persona iscritta;
- vi. il nome e l'indirizzo della persona iscritta;
- vii. la funzione e motivo dell'accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
- viii. la data e ora in cui la persona iscritta è stata inserita nella Sezione Permanente;
- ix. la data di nascita della persona iscritta;
- x. il codice fiscale della persona iscritta;
- xii. l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) della persona iscritta.

### **3. Modalità di tenuta e aggiornamento del Registro**

**3.1** Il Registro è tenuto dalla Società, anche per le Società Controllate. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che la responsabilità relativa alla tenuta del Registro appartiene all'*Investor Relator* ("**Responsabile**") in persona del relativo responsabile *pro-tempore*. L'*Investor Relator* o la persona da esso nominata per iscritto con l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato, individuano il soggetto incaricato della tenuta del Registro ("**Incaricato**") e stabiliscono i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

**3.2** Il Registro deve garantire:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato persone chiaramente indicate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono;
- b) l'esattezza delle informazioni ivi riportate; nonché
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

**3.3** L'Incaricato provvede all'aggiornamento del Registro tempestivamente rispetto al giorno della comunicazione di una variazione del suo contenuto. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento. In particolare, il Registro è aggiornato, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già inclusa nel Registro, ivi incluso lo spostamento della persona da una Sezione Singola ad un'altra Sezione Singola o alla Sezione Permanente e viceversa;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunta al Registro;
- c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

**3.4** Qualsiasi modifica o cancellazione di dati nel Registro è effettuata in modo tale da lasciare leggibili i dati modificati o cancellati. L'Incaricato conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

**3.5** I dati sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

**3.6** L'iscrizione nel Registro di qualsivoglia soggetto deve avvenire solo qualora questo abbia accesso a Informazioni Privilegiate. La cancellazione dei soggetti iscritti deve avvenire non appena l'Informazione Privilegiata sia stata comunicata al mercato

ovvero qualora per qualsivoglia altra ragione l'iscrizione non abbia più ragione d'essere.

**3.7** L'Incaricato invia senza indugio, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani, alla persona interessata comunicazione scritta dell'iscrizione nel Registro unitamente alla copia delle presenti disposizioni, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute secondo gli schemi allegati. L'Incaricato inoltre informa tempestivamente ciascuna persona iscritta nel Registro degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite dal Titolo I-bis, Parte V del TUF nel caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

**3.8** L'Incaricato consegna alle persone che ne fanno richiesta copia dei dati che le riguardano contenute nel Registro.

**3.9** I lavoratori autonomi e i consulenti, salvo che siano soggetti al segreto professionale, provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate.

#### **4. Comunicazioni agli Insider**

La comunicazione agli *Insider* rispetto all'iscrizione o cancellazione dal Registro deve prevedere l'obbligo:

- di restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della documentazione ad esso consegnata in conformità a quanto precede, accettandone così i contenuti; nonché
- di ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

#### **5. Comunicazione alla Consob**

L'*Investor Relator* trasmette senza indugio alla Consob il Registro o parti di esso qualora riceva espressa richiesta in tale senso da parte dell'Autorità di Vigilanza.

#### **6. Trattamento dei dati personali**

**6.1** Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali degli Insider. Gli Insider sono, pertanto, resi edotti di quanto segue:

- la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

- il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
- Titolare: Triboo S.p.A.
- Responsabile: Investor Relator, nella persona di Giovanni Marino.

## **7. Disposizioni finali**

- 7.1** Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento del Regolamento alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro *Insider* e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione al Regolamento ritenute necessarie od opportune.
- 7.2** L'Incaricato provvederà senza indugio a comunicare per iscritto agli Insider le modifiche e/o le integrazioni del Regolamento di cui al presente Articolo e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Regolamento nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 4.

## ALLEGATO 1

### Normativa sul Registro Insider (aggiornata al 3 luglio 2016)

#### REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

#### Articolo 18

*(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)*

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
  - a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
  - b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
  - c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
  - a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
  - b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
  - c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
  - d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
  - a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
  - b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
  - a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
  - b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

### Articolo 1

*(Definizioni)*

Ai fini del presente regolamento si intende per: «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

### Articolo 2

*(Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)*

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I. Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento: a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

## ALLEGATO 2

### *Iscrizione nel Registro*

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, nonché nella procedura di Triboo S.p.A. ("**Società**") relativa alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad "Informazioni Privilegiate" come ivi definite (rispettivamente la "**Procedura**" e il "**Registro**"), La informo, in qualità di responsabile di detto Registro della Società, che ho proceduto a iscriverLa nel Registro per la seguente motivazione: [*specificare motivazione*]

Le rammento che coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (come definite nella Procedura) devono attenersi alla Normativa sul Registro Insider descritta nell'Allegato 1 ("**Normativa sul Registro Insider**"), alla Procedura e alle prescrizioni contenute nella Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Triboo S.p.A., allegata alla presente e disponibile sul sito [www.triboo.com](http://www.triboo.com)

### *Sanzioni*

Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e dalla normativa applicabile per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.

\*\*\*\*\*

### *Informativa sul trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come successivamente modificato e integrato (il "**Codice della Privacy**"), La informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti, anche in futuro, sono stati e/o saranno oggetto di trattamento (il "**Trattamento**"), sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, al fine di adempiere agli obblighi normativamente imposti a Triboo S.p.A. (la "**Società**"), poiché quotata in mercati regolamentati, in forza:

1. dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato che prescrive l'istituzione di un registro di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate (il "**Registro**") nonché
2. delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 347**") che contiene le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.

Titolare del Trattamento è la Società, con sede in Milano, viale Sarca 336.

Responsabile del trattamento dei dati personali per la tenuta e l'aggiornamento del Registro è il responsabile pro-tempore della tenuta e dell'aggiornamento del Registro, che opera presso la sede della Società in Milano, viale Sarca 336.

I dati personali oggetto di Trattamento sono: cognome, nome, codice fiscale, società o ente di appartenenza e altri dati identificativi indicati nella procedura della Società relativa alla tenuta e all'aggiornamento del Registro (la "**Procedura**") e motivo dell'iscrizione nel Registro.

Non vengono trattati dati diversi da quelli indicati.

Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità sopra indicate e con le modalità di seguito descritte.

Il Trattamento avviene senza la necessità del Suo consenso, in quanto, per mezzo del Trattamento, la Società adempie a disposizioni di legge.

#### *Modalità di Trattamento dei dati*

Il Trattamento dei Suoi dati personali per le finalità indicate nella presente informativa potrà includere qualunque fra le operazioni o complesso di operazioni descritte nell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Codice della Privacy, ivi inclusi la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il Trattamento avverrà sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, sia attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati sia mediante supporto cartaceo, in ogni caso adottando tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo quanto prescritto dal Codice della Privacy, al fine di evitare la distruzione, perdita nonché accessi non autorizzati o trattamenti non autorizzati dei dati medesimi. I Suoi dati personali saranno custoditi presso la sede della Società, Milano, viale Sarca 336.

Il personale della Società è stato opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei Suoi dati personali.

Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.

Dei Suoi dati personali potranno venire a conoscenza, nella loro qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti della Società addetti alla tenuta e all'aggiornamento del Registro nonché i soggetti che ai sensi della Procedura hanno diritto di aver accesso al Registro.

#### *Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potranno essere comunicati*

I Suoi dati personali potranno essere comunicati alla CONSOB nonché a tutti quei soggetti operanti nel settore giudiziario, pubblico o privato cui la comunicazione si renda necessaria per l'adempimento degli obblighi normativamente imposti alla Società.

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

La informiamo, inoltre, che in relazione al Trattamento, Le sono riconosciuti nei confronti della Società i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy, di cui, per completezza, trascriviamo in calce il testo integrale, ivi inclusi quelli di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati personali e come essi vengono utilizzati nonché di chiedere ed ottenerne l'aggiornamento, l'integrazione e/o la rettifica e opporsi al Trattamento in presenza di un motivo legittimo. Ogni informazione in merito può essere ottenuta mediante richiesta rivolta senza formalità alla Società presso cui è disponibile la lista degli eventuali responsabili del Trattamento.

Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui la Società intende gestire la materia, Le assicuriamo la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni adempimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Registro

---

\*\*\*\*\*

Articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

### ALLEGATO 3

#### Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, nonché nella procedura di Triboo S.p.A. (la "**Società**") relativa alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad "Informazioni Privilegiate" come ivi definite (il "**Registro**"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro della Società, che in data [inserire data] sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento, in particolare [indicare quali dati tra cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro] per il seguente motivo: [inserire motivazione].

Il Responsabile del Registro

---

## ALLEGATO 4

### Cancellazione dal Registro

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento nonché nella procedura di Triboo S.p.A. (la "**Società**") relativa alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad "Informazioni Privilegiate" come ivi definite (il "**Registro**"), La informo, in qualità di responsabile del Registro della Società, che in data [data] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro per le seguenti motivazioni [specificare motivazioni].

Il Responsabile del Registro

---